

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 14 dicembre 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Brugger, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Detomas, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Mattioli, Petrini, Pozza Tasca, Scoca, Sinisi, Turco, Vigneri, Visco, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Calzolaio, Corleone, D'Alema, Dini, Evangelisti, Fassino, Petrini, Pozza Tasca, Sinisi.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 13 dicembre 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

NAPOLI: « Riconoscimento della lingua dei segni italiana » (6637).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione.

L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione ha trasmesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza emessa il 7 dicembre 1999, relativa alle richieste di

referendum popolare abrogativo, presentate nell'anno 1999, con la quale dispone quanto segue:

dichiara che tutte le richieste di referendum abrogativo di iniziativa popolare depositate sono conformi alle disposizioni di legge, salvo quanto disposto nei punti successivi;

dispone che i quesiti del referendum di cui alle richieste individuate con la nuova numerazione: nn. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 siano così riformulati:

Quesito n. 4.

« Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195, recante « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (così come modificata dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975 n. 695, dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981 n. 1, dall'articolo 2 della legge 2 novembre 1985 n. 655 e dagli articoli 7 e 10 della legge 12 aprile 1990, n. 74) limitatamente alle seguenti parti:

articolo 25, comma 14, lettera *b*) limitatamente alle parole: « il voto di lista ed », alla parola « eventuale », nonché alle parole, « nell'ambito della lista votata »;

articolo 27, comma 3, limitatamente alla lettera *a*): « provvede alla determinazione del quoziente per l'assegnazione dei seggi, dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso »; alla lettera *b*) « determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente

base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale », e lettera c) limitatamente alle seguenti parole: « nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista »;

articolo 39, comma 1, limitatamente alle parole: « nell'ambito della stessa lista »; comma 2: « Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggiore cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, si passa alle liste successive »; comma 4, limitatamente alle parole « e 2 ».

Quesito n. 5.

« Volete voi che siano abrogati la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante « Ordina-mento del Corpo della Guardia di finanza » e successive modificazioni, limitatamente a:

articolo 1, comma 2, limitatamente, alle parole: « delle Forze armate dello Stato e » nonché alle parole: « concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari »;

articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: « è scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed », nonché alle parole: « di concerto col ministro per la difesa »; comma 2, limitatamente alle parole:

« Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto è necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza » e comma 3, limitatamente alle parole: « Assume la carica di comandante in seconda il generale di divisione più anziano della Guardia di finanza »;

articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: « possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo articolo 7 »; comma 2: « Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con lo stato maggiore dell'Esercito è assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio permanente »;

articolo 7;

articolo 8, comma 1, limitatamente alla parola: « altre »; comma 2, limitatamente alle parole: « non militari »;

articolo 9, limitatamente alle parole: « sottufficiali e truppa »;

articolo 10;

articolo 12;

nonché il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, recante il codice militare di pace, limitatamente alle parole: « della Guardia di finanza »?

Quesito n. 6.

« Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante « Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » e successive modificazioni, limitatamente a:

articolo 10, comma 8: « agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità di infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui articolo 39 »;

articolo 11, comma 1, limitatamente alle parole: « calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39 »;

articolo 16;

articolo 18;

articolo 28, comma 1, limitatamente alle parole: « con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 – così come modificato dal successivo punto 2) – e seguenti », e comma 5, limitatamente alle parole: « e versata con le modalità e nei termini di cui all'articolo 44, così come modificato dal successivo punto 2) »;

articolo 34;

articolo 35;

articolo 36;

articolo 37;

articolo 38;

articolo 39;

articolo 40;

articolo 41;

articolo 42;

articolo 43;

articolo 44, nell'attuale testo così come risultante a' sensi dell'articolo 10, comma 2, decreto-legge 30.12.1987, n. 536, convertito in legge 29.2.1988, n. 48, nonché come integrato (quanto al comma 3) dall'articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

articolo 45, come modificato (quanto al secondo comma) dall'articolo 4, decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;

articolo 46;

articolo 47;

articolo 48;

articolo 49;

articolo 126;

articolo 127, come modificato dall'articolo 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

articolo 128;

articolo 129;

articolo 148, comma 2, limitatamente alle parole: « da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro »;

articolo 149;

articolo 152;

articolo 154;

articolo 157, comma 7, limitatamente alle parole: « con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro »;

articolo 177, lettera e) limitatamente alle parole: « all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro »;

nonché il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante « Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti di pubblici di previdenza e assistenza », e successive modificazioni, limitatamente a: – articolo 8, comma 3: « Al consiglio di amministrazione dell'INAIL, in aggiunta ai compiti di cui all'articolo 3, è attribuita anche la competenza a decidere in via definitiva i ricorsi attribuiti alla commissione di cui all'articolo 39, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che è soppressa ».

Quesito n. 7.

« Volete voi che sia abrogato il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante « Ordinamento giudiziario », e successive

modificazioni, ed in particolare l'articolo 29 della legge 22 settembre 1988, n. 449, limitatamente a:

articolo 190, comma 2: "Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione »;

articolo 191;

articolo 192, comma 6, limitatamente alle parole: « , salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura »;

articolo 198, limitatamente alle parole: « Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato » ?

Quesito n. 9.

« Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante « Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », limitatamente a: — articolo 10, comma 3 « I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro »; comma 7, limitatamente alle parole: « devono:

a) disporre di uffici idonei nonché di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di selezione di manodopera; l'idoneità delle competenze professionali è comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione, all'orientamento alla selezione e alla formazione del personale almeno biennale;

b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e

soci accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti »; comma 10: « Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attività di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito »; comma 12, lettera b) limitatamente alle parole: « e 10 »?.

Quesito n. 11.

« Volete voi che sia abrogata la legge 18 aprile 1962, n. 230, recante « Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato » e successive modificazioni, limitatamente a:

articolo 1, comma 1: « il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate »; « e comma 2, come modificato dall'articolo unico della legge 23 maggio 1977, n. 266 (il quale ha sostituito la lettera « e »), nonché come integrato dall'articolo unico della legge 25 marzo 1986, n. 84 (il quale ha aggiunto la lettera « f »), limitatamente alle parole »:

a) quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima;

b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto sempre che nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;

c) quando l'assunzione abbia luogo per la esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;

d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi com-

plementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda;

e) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi;

f) quando l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale che, al 10 gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui alla presente lettera; « comma 3: « L'Apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. » ; comma 4 :« "Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. », Comma 5 :« La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi. », nonché comma 6: « L'elenco delle attività di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sarà determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

L'elenco suddetto potrà essere successivamente modificato con le medesime procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, per la determinazione di dette attività si applica il decreto mini-

steriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesi »;

articolo 2, come sostituito (quanto al comma 2) dall'articolo 12 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

articolo 3;

articolo 4;

articolo 5;

articolo 6;

articolo 7, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;

articolo 8;

articolo 9;

articolo 10;

articolo 11 »?

nonché il decreto legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 febbraio 1978 n. 18, recante « Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo » e successive modificazioni, nonché la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante « Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro » e successive modificazioni limitatamente all'articolo 23, come sostituito (quanto al comma 2) dall'articolo 9-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236 ? ».

Quesito n. 13.

« Volete voi che sia abrogata la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: « Istituzione del Servizio sanitario nazionale », e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente a:

articolo 63, comma 2: « i cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il Servizio sanitario nazionale nel limite delle

prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM»; comma 3, limitatamente alle parole: « di cui al comma precedente », alle parole: « per l'assistenza di malattia » e alle parole: « , valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma »; nonché del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: « Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 », così come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, limitatamente a: — articolo 9, comma 1, primo periodo limitatamente alla parola: « integrativi » e alle parole: « aggiuntive rispetto a quelle » e, secondo periodo, limitatamente alla parola: « integrativi »; comma 2, limitatamente alla parola: « integrativo »; comma 3, limitatamente alla parola: « integrativi ? »; comma 4, limitatamente alla parola: « integrativi » ?

Quesito n. 14.

« Volete voi che sia abrogato il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante « Ordinamento giudiziario », limitatamente alle seguenti parti: articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole: « , senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura » e comma 3: « In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 », come sostituiti dall'articolo 14 della legge 2 aprile 1979, n. 977 ».

Quesito n. 15.

« Volete voi che sia abrogato il decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante « Misure

urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali » e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 5, come modificato — quanto al comma 7 — dall'articolo 1, decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, e come integrato — quanto ai commi 9 *bis* e *ter* — dall'articolo 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 ? ».

Quesito n. 16.

« Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento » e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 18, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 ? »;

dispone la concentrazione tra le richieste referendarie di cui al punto A) nel senso che le prime due richieste vengono sussunte sotto un unico numero il numero 3 e le altre due sotto il numero 2 nei testi di seguito riportati:

Quesito n. 3.

« Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: « La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale. »; comma 4, limitatamente alle parole: « in

ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti», nonché alla parola: «, 83»;

articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: « per l'elezione del candidato nel collegio uninominale » nonché alle parole «, comma 1 » e n. 2): « un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento all'unità superiore. »;

articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: « o liste di candidati » e alle parole: « o le liste medesime nelle singole circoscrizioni »; comma 2, limitatamente alle parole: « le loro liste con »; comma 3, limitatamente alle parole: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste »;

articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: « e delle liste » e secondo periodo, limitatamente alle parole: « e delle liste »;

articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: « e della lista dei candidati »;

articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: « i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo co-

gnome sulla scheda elettorale »; comma 2, limitatamente alle parole: «, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore »;

articolo 18-bis;

articolo 19;

articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: « Le liste dei candidati o »; comma 2, limitatamente alle parole: « le liste dei candidati o », alle parole: « e della lista dei candidati », nonché alle parole: «; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18 »; comma 3, limitatamente alle parole: « l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali »; comma 5, limitatamente alle parole: « di lista », nonché alle parole: « Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali. »; comma 6, limitatamente alle parole: « più di una lista di candidati né »; comma 7, limitatamente alle parole: « della lista dei candidati o », nonché alle parole: « la lista o »; e comma 8: « La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25 »;

articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: « e della lista dei candidati presentata », nonché alle parole: « e a ciascuna lista »;

articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: « e delle liste dei candidati »; n. 1), limitatamente alle parole: « e le liste »; n. 2), limitatamente alle parole: « e le liste »; n. 3), limitatamente alle parole: « e le liste » e alle parole: « riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi »; n. 4): limitatamente alle parole « e cancella dalle liste i nomi »; n. 5), limitatamente alle parole: « e cancella dalle liste i nomi »; n. 6): « cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione »; comma 2, limitatamente alle parole: « e di ciascuna lista » e alle parole: « e delle modificazioni da questo apportate alla lista »; comma 3, limitatamente alle parole: « e delle liste contestate o modificate »;

articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: « e di lista »; comma 2, limitatamente alle parole: « di liste o » e alle parole: « di lista »

articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: « e delle liste »; n. 2) limitatamente alle parole: « e delle liste », nonché alle parole: « analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni »; n. 3), limitatamente alle parole: « di lista e »; n. 4), limitatamente alle parole: « e le liste »; n. 5), limitatamente alle parole: « e delle liste »;

articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: « e all'articolo 20 », nonché alle parole: « o della lista »; ultimo comma, limitatamente alle parole: « e di lista », alle parole: « e delle liste dei candidati », alle parole: « e di lista », nonché alle parole: « e delle liste »;

articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: « e di ogni lista di candidati »;

articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: « e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione », e n. 6), limitatamente alle parole: « e di lista »;

articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: « , di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione », alla parola « , C », alle parole: « e di tutte le liste », nonché alle parole: « nella circoscrizione »; comma 2, limitatamente alle parole: « per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali » e alle parole « Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi »;

articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: « e di lista »;

articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: « e delle liste dei candidati »; comma 2, limitatamente alle parole: « di liste »;

articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: « e di lista »; comma 7, limitatamente alle parole: « due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché »;

articolo 45, comma 8: « Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale »;

articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: « delle liste e » e alle parole « o della circoscrizione »;

articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: « di lista e »;

articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: « rispettive », nonché alle parole: « per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale »; comma 2, limitatamente alle parole: « per l'elezione del candidato nel collegio uninominale » nonché alle parole: « e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla

lista prescelta »; comma 6: « Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale »;

articolo 59, limitatamente alle parole: « Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista » e alle parole: « per l'elezione del candidato nel collegio uninominale »;

articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: « e delle liste dei candidati » e n. 3), limitatamente alla parola: « rispettive »;

articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: « per l'elezione del candidato nel collegio uninominale »; comma 3: « Compite le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista »; comma 3-bis: « Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione »; comma 7, limitatamente alle parole: « La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale »;

articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: « dei voti di lista e »;

comma 2, limitatamente alle parole: « o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale »;

articolo 72, comma 2: « Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale »; comma 3, limitatamente alle parole: « e di lista »;

articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: « e di lista »;

articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: « e delle liste »; comma 2, limitatamente alle parole: « alle liste o »;

articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: « e delle liste »;

articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): « determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempre che tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato alla parte intera dei

quozienti così ottenuti»; al n. 4), limitatamente alle parole: « collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista », nonché alle parole: « In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento » e al n. 5): « comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista »;

articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: « e delle liste dei candidati »; comma 6, limitatamente alle parole: « e delle liste dei candidati »;

articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: « e di lista »;

articolo 83;

articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: « Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati », alle parole: « spettanti alla lista », nonché alle parole: « , che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio

centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo »;

articolo 85;

articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: « nella lista », nonché alle parole: « di lista »; comma 5: « Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo » ?

Quesito n. 2.

« Volete voi che sia abrogata la legge 3 giugno 1999 n. 157 recante « Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici », limitatamente agli articoli 1, 2 e 3 ? ».

Stabilisce come segue le denominazioni dei referendum:

1 — *Immigrazione e condizione dello straniero*: Abrogazione del testo unico in materia.

2 — *Rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie*: Abrogazione.

3 — *Elezione della Camera dei Deputati*: Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi.

4 — *Elezione del Consiglio Superiore della Magistratura*: Abrogazione dell'attuale sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte.

5 — *Guardia di Finanza*: Abolizione del carattere militare della Guardia di Finanza.

6 — *Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*: Abrogazione dell'esclusiva I.N.A.I.L. in materia.

7 — *Ordinamento giudiziario*: Separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.

8 — *Responsabilità civile diretta dei magistrati*: Abrogazione delle norme contrarie.

9 — *Collocamento al lavoro*: Liberalizzazione.

10 — *Termini processuali perentori*: Abrogazione.

11 — *Contratti di lavoro a tempo determinato*: Liberalizzazione della stipulazione.

12 — *Istituti di patronato e di assistenza sociale*: Abolizione della disciplina speciale e del finanziamento pubblico.

13 — *Servizio Sanitario Nazionale*: Abolizione dell'obbligo di iscrizione al Servizio per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Libertà di scegliere tra Servizio e assistenza privata.

14 — *Incarichi extragiudiziari dei magistrati*: Abolizione della possibilità per i magistrati di assumere incarichi al di fuori delle loro attività giudiziarie.

15 — *Contratto dl lavoro a tempo parziale (part-time)*: Abolizione dei vincoli.

16 — *Licenziamenti*: Abrogazione delle norme sulla reintegrazione del posto di lavoro.

17 — *Trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali*: Abolizione.

18 — *Pensioni di anzianità*: Abolizione delle norme sul regime transitorio.

19 — *Lavoro a domicilio*: Abolizione delle norme di tutela speciale.

20 — *Termini massimi di custodia cautelare*: Contenimento.

21 — *Sostituto di imposta*: Abolizione delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo.

Questa ordinanza è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione delle relazioni delle amministrazioni interessate sulle leggi pluriennali di spesa.

Con lettera in data 9 dicembre 1999 sono pervenute alla Presidenza della Camera le relazioni delle amministrazioni interessate sulle leggi pluriennali di spesa ed il quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale (doc. XIII, n. 4-bis).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è allegato — ai sensi dell'articolo 15, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 9, della legge 23 agosto 1988, n. 362 — alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 2000 (doc. XIII, n. 4), già annunciata all'Assemblea nella seduta del 5 ottobre 1999.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 30 novembre 1999, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 25 novembre 1999, gli interventi internazionali contro l'uso dei bambini soldato.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4236 — DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2000) (APPROVATO DAL SENATO)
(6557)

(A.C. 6557 - sezione 1)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

*(Assunzioni di personale
e misure di potenziamento del part-time).*

1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al ter-

mine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno. »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo

le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.»;

d) al comma 3-*bis* sono soppresse le parole da: « ivi comprese » fino alla fine del periodo;

e) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredate da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presi-

denza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative »;

f) il comma 18 è sostituito dai seguenti:

« 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purchè ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-bis. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro »;

g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

« 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline au-

torizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di reclutamento adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.

20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite ».

2. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: « Nell'ambito del medesimo comparto ». Al medesimo articolo 33, il comma 2 è abrogato.

3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifi-

cazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

17. 1. (ex 16. 9) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

17. 2. (ex 16. 10.) Bonato Giordano, Edo Rossi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere dalle parole: Per l'anno 2001 fino alla fine del periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi.

17. 3. (ex 16. 49). Cento, Scalia.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: per l'anno 2001 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2001.

17. 4. (ex. 16.51) Possa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: una riduzione fino a: « 30 settembre 1999 » con le seguenti: un aumento di personale attraverso assunzioni secondo le modalità previste dalle leggi nazionali, al